



ISTITUTO COMPRENSIVO "CORRADO MELONE"

Piazza Giovanni Falcone, 2 - 00055 Ladispoli (RM) - ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) - RMEE8DW01B (primaria) - RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



Circ. n. 43

Alle Alunne e Agli Alunni
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al personale Docente e ATA
Al Direttore SGA per il seguito di competenza
Alla area riservata del RE
Alla Amministrazione Trasparente,
sezione Disposizioni generali/Atti generali/Comunicazioni a.s. 2025/2026

Agli Atti
Al sito WEB

OGGETTO: APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BIGENITORIALITÀ E ISTRUZIONI OPERATIVE AL PERSONALE SCOLASTICO

Premessa

Il principio di bigenitorialità, fondato sull'art. 337-ter e seguenti del Codice Civile, nonché sulla legge 54/2006 e ss.mm.ii., sancisce il diritto del minore a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, anche nei casi di separazione o divorzio, salvo diverso provvedimento giudiziale. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi, tranne nei casi in cui un genitore sia stato dichiarato decaduto con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 330 c.c., ovvero siano state previste limitazioni espressamente indicate nel dispositivo di sentenza.

La scuola è tenuta, conformemente alla circolare MIUR n. 5336/2015, all'applicazione effettiva del principio di bigenitorialità, tutelando altresì la privacy delle situazioni familiari degli alunni e garantendo la massima riservatezza delle informazioni relative alla condizione familiare.

Il personale scolastico, pertanto, avrà cura di attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni a carattere permanente.

Istruzioni operative

1. Accesso alle informazioni e consultazione fascicolo personale
 - Il personale docente è tenuto a consultare sempre la documentazione presente nel fascicolo personale dell'alunno in tutti i casi di incertezza (prelievo, deleghe, comunicazioni).
 - È vietato agire sulla base di informazioni informali: senza riscontro documentale, il docente, come pure il personale ATA, in particolare quello addetto al controllo accessi, deve astenersi dall'assumere decisioni operative autonome.
2. Affidamento dell'alunno in uscita
 - L'alunno dovrà essere affidato soltanto al genitore ovvero al delegato regolarmente autorizzato dai titolari esercenti la responsabilità genitoriale, e secondo le modalità eventualmente previste dal provvedimento giudiziario, se presente.
 - Nei casi di affidamento esclusivo, nel fascicolo devono risultare chiaramente le eventuali esclusioni dall'esercizio della responsabilità genitoriale di uno dei genitori; diversamente, salvo diversa disposizione del giudice, entrambi i genitori possono prelevare il minore.
3. Comunicazione scuola-famiglia



ISTITUTO COMPRENSIVO “CORRADO MELONE”

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



- Tutte le comunicazioni (didattiche, disciplinari, informative) relative al minore devono essere inoltrate, *a cura della segreteria*, a entrambi i genitori, anche se uno di essi non è collocatario o affidatario, salvo provvedimenti contrari scritti del giudice.
- 4. Tutela della riservatezza
 - È vietato fornire informazioni sulla situazione familiare dell'alunno ad altri genitori, agli alunni, a terzi non legittimati.
 - In classe e durante le attività scolastiche non devono essere mai fatte menzioni, anche indirette, alla condizione familiare dell'alunno, fatte salve le esigenze di tutela e protezione in casi particolari e comunque nel massimo rispetto della dignità dello studente.
- 5. Gestione delle deleghe
 - Le deleghe per il ritiro dell'alunno devono essere acquisite per iscritto e depositate agli atti; salvo espresso divieto giudiziario, la delega è valida se sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni del giudice.
- 6. Controversie o casi dubbi
 - In qualsiasi situazione di incertezza operativa o documentale, il personale deve astenersi dal prendere decisioni autonome: occorre contattare immediatamente il Dirigente Scolastico o il collaboratore delegato, che provvederà all'accertamento del caso tramite verifica documentale e, se necessario, coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria o degli organi competenti.

Disposizioni specifiche per casi particolari

- 7. Affidato esclusivo o super-esclusivo: deve risultare documentato agli atti. In presenza di provvedimento che limita diritti di visita/ritiro o responsabilità genitoriale nei confronti di uno dei due genitori, il personale applicherà rigorosamente quanto previsto senza deroghe.
- 8. Decadenza e sospensione della responsabilità: la scuola ne prende atto solo in presenza di documentazione ufficiale e aggiornata (decreto, ordinanza o sentenza definitiva).

Raccomandazioni finali

- 9. Il personale docente e ATA è obbligato alla massima riservatezza, alla corretta osservanza delle procedure documentali e al rispetto puntuale delle disposizioni giudiziali, di modo da non pregiudicare né i diritti dei minori né quelli dei genitori.
- 10. Ogni azione, comunicazione o provvedimento dovrà essere tracciato e verbalizzato, ove richiesto, per consentire la massima trasparenza e l'eventuale verifica a posteriori in sede di controllo interno o esterno.
- 11. Il Dirigente Scolastico si rende disponibile per chiarimenti o approfondimenti di natura normativa o giurisprudenziale.

Per ogni ulteriore esigenza si rimanda alla normativa sopra richiamata e alle procedure interne d'istituto.

Approfondimenti sul principio di bigenitorialità

L'attuale ordinamento della famiglia tendenzialmente non diversifica le prerogative genitoriali in funzione dello stato di coniugio, essendo state soppresse le differenze che potevano discendere dalla sussistenza o meno di una famiglia di tipo "tradizionale" rispetto a quelle di altre situazioni, anche di mero fatto. In sostanza, le relazioni con i figli minori discendono dall'essere genitori e non dal regime giuridico che disciplina i rapporti tra gli stessi.

Secondo questa prospettiva, in virtù del nuovo art. 316, co. 1, c.c., modificato dal decreto legislativo n.154/2013 (il cd decreto filiazione), "entrambi i genitori sono titolari della **responsabilità genitoriale** che è **esercitata** di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio...".



ISTITUTO COMPRENSIVO "CORRADO MELONE"

Piazza Giovanni Falcone, 2 – 00055 Ladispoli (RM) – ☎/📠 0699222044

www.icmelone.edu.it - rmic8dw009@istruzione.it - rmic8dw009@pec.istruzione.it

C.F. 91038360581 - Cod. Mecc. RMAA8DW016 (infanzia) – RMEE8DW01B (primaria) – RMMM8DW01A (secondaria di I grado) - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFCTQK - Cod. IPA: istsc_rmic8dw009



La titolarità della responsabilità genitoriale (che ha sostituito il concetto di potestà genitoriale) compete quindi anche al genitore non affidatario, poiché prescinde dal modulo di affido stabilito dal giudice.

Una conferma della conclusione si rinviene nel nuovo art. 337 – quater c.c.: anche in caso di affidamento esclusivo (salvo che non sia diversamente stabilito), “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.

Per effetto della nuova tipizzazione dei suddetti istituti (responsabilità genitoriale e affidamento), le scelte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale devono essere concertate dai genitori, a prescindere dal modulo di affidamento; salvo il caso in cui il giudice non introduca espressamente, sugli stessi, una decisione monogenitoriale dell'affidatario.

In ogni caso (art.316, u.c., c.c.), il genitore che “non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni del figlio”. Ne consegue che la titolarità della responsabilità genitoriale spetta a entrambi i genitori e può essere rimossa solo mediante decadenza ai sensi dell'art.330 c.c.; l'esercizio della responsabilità genitoriale, invece, spetta al genitore affidatario e comunque spetta ai genitori nel rispetto dei provvedimenti limitativi che siano stati eventualmente emessi dall'Autorità Giudiziaria.

In ragione di quanto precede, dunque, si possono distinguere due macrocategorie di atti genitoriali: 1) atti che sono oggetto di decisioni di maggiore interesse per il figlio, che richiedono il comune accordo tra i genitori e comportano la necessità per i terzi (quali la scuola) di non conculcare la legittima facoltà volitiva di uno dei genitori a detrimento di quella dell'altro;

2) atti diversi da quelli di maggiore interesse per il minore e che possono essere posti in essere disgiuntamente da uno dei genitori.

Si osserva, in linea generale, che il riferimento all'esercizio della potestà parentale (ora responsabilità genitoriale) - concetto diverso dalla titolarità, che spetta indiscutibilmente ad ambedue i genitori, salvo espresso provvedimento giudiziale di decadenza - non implica che ogni decisione genitoriale seppure afferente “all'istruzione, all'educazione e alla salute” del minore costituisca “decisione di maggiore interesse”, così come non per ogni atto compiuto per il minore sarà necessaria l'esternazione della concorde volontà di entrambi i genitori.

Ciò deriva non solo da una comune regola di buon senso, poiché diversamente opinando si paralizzerebbe ogni azione posta in essere singolarmente da ciascun genitore relativamente ai figli fino a che il terzo (nel caso di specie la scuola) abbia raggiunto la prova della comune volontà della coppia; ma ciò discende anche ed in modo risolutivo dalla esplicita previsione dell'ordinamento civile, che pone l'attenzione sul comune accordo fra i genitori delle sole decisioni “di maggiore interesse” che attengano a specifici ambiti della vita dei figli (istruzione, educazione, salute), ponendo il giudice come arbitro dell'eventuale disaccordo.

Il comune accordo sul singolo atto è allora caratteristica che accompagna non ogni azione posta in essere dal genitore per il figlio, ma solo quegli atti che rappresentano decisioni “di maggior interesse” in tema di educazione, istruzione, salute.

Alla luce di quanto precede, è dunque evidente che non tutti gli atti che il genitore pone in essere verso la scuola hanno lo stesso “valore” o “peso”, anche dal punto di vista giuridico.

Ecco, dunque, che alcune condotte non presuppongono, nel loro esercizio da parte di un genitore, il previo consenso dell'altro, né in relazione all'an né in relazione al quomodo.

Si evidenzia, infine, che incombe sui genitori/tutori/soggetti affidatari/esercenti la responsabilità genitoriale far constare, eventualmente, la propria attuale situazione giuridica e non alla scuola di svolgere ricerche/indagini in merito.

Ladispoli (RM),
25/09/2025

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Panico

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/19)